



S.I.PRO. Agenzia Provinciale per lo Sviluppo S.p.A.



REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO  
DI INCARICHI ESTERNI  
**(ai sensi della normativa nazionale e comunitaria)**

2011-04-22

---



### Art. 1 – finalità del regolamento

Con il presente regolamento SIPRO intende disciplinare le modalità di conferimento degli incarichi a soggetti esterni in maniera da garantire il rispetto dei principi di:

- Contenimento e controllo dei costi;
- Trasparenza nei criteri di conferimento degli incarichi di collaborazione autonoma;
- Pubblicità, imparzialità e parità di trattamento.

### Art. 2 – oggetto

Le seguenti disposizioni si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali a professionisti di comprovata esperienza e adeguata specializzazione e che richiedono competenze altamente qualificate da svolgere in maniera autonoma e con prevalenza della prestazione personale.

Gli incarichi possono essere conferiti in presenza dei seguenti presupposti di legittimità nonché di quelli previsti al successivo art. 5, la cui verifica deve risultare all'atto di conferimento di incarico:

- Correlazione tra l'oggetto della prestazione e le competenze di SIPRO, nonché la rispondenza a obiettivi e progetti specifici, nel rispetto dei programmi approvati e del budget di spesa;
- SIPRO deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno ovvero l'inesistenza di figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

### Art. 3 – modalità di affidamento

Gli incarichi a soggetti esterni devono essere affidati con procedura comparativa e per le seguenti tipologie di attività:

- Studio e soluzione di questioni inerenti l'attività o l'organizzazione societaria;
- Prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri o valutazioni;
- Consulenze tecniche, amministrative e contabili;
- Incarichi di ricerca;
- Altre collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale.

Non rientrano invece nella previsione del presente regolamento i seguenti casi, nei quali si può procedere con affidamento diretto:

- a) Incarichi conferiti per adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano professionalità interne a ciò deputate (es. incarico per la sorveglianza sanitaria ex D.Lgs. 81/08);



- b) Attività di natura intellettuale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità o competenze specialistiche e relazionali del prestatore d'opera ovvero quelle attività che un solo soggetto può fornire o eseguire con il grado di perfezione richiesto;
- c) Attività di consulenza o formazione delle risorse umane rese necessarie da disposizioni normative od organizzative da attuarsi in tempi incompatibili con l'espletamento di una procedura selettiva;
- d) la nomina di componenti di commissioni;
- e) incarichi a contenuto fiduciario, quali, ad esempio, difesa e rappresentanza in giudizio di SIPRO;
- f) particolare urgenza della prestazione tale da rendere impossibile l'espletamento della procedura selettiva;
- g) esito negativo di una precedente procedura comparativa (mancanza di domande o inadeguatezza di quelle presentate), purché non siano state modificate le condizioni dell'iniziale proposta di incarico;
- h) per attività complementari non comprese nell'incarico principale conferito, che, per esigenze imprevedibili o sopravvenute, siano divenute necessarie o utili per lo svolgimento dell'incarico.

#### Art. 4 – natura dell'incarico

- a) Le collaborazioni indicate al punto precedente possono essere assunte – secondo la prestazione richiesta e la tipicità della fattispecie – nelle forme del contratto a progetto, della prestazione occasionale e dell'incarico professionale.
- b) Gli incarichi ad esperti possono essere conferiti solo per motivi straordinari e per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o comunque essere riconducibili alle normali mansioni del personale in servizio presso la società.

L'assegnazione dell'incarico non crea in alcun caso diritti o aspettative giuridiche per il professionista selezionato.

#### Art. 5 – presupposti per il ricorso ad incarichi esterni

La società può affidare incarichi esterni qualora ricorra almeno uno dei seguenti presupposti:

- a) il raggiungimento di determinati obiettivi richieda prestazioni specialistiche e a termine;
- b) il personale interno non sia in possesso della professionalità specifica richiesta;
- c) la struttura interna sia totalmente assorbita dall'attività di competenza o sia organicamente insufficiente per rispondere agli obiettivi qualitativi o quantitativi programmati;
- d) la società non ritenga opportuno istituire stabilmente, per una determinata professionalità, alcun posto in organico, trattandosi di prestazioni che per la loro peculiarità ed eccezionalità non si prestano ad essere svolte permanentemente dalla struttura stessa;

- e) la prestazione richiesta possa essere svolta solo da un soggetto iscritto in appositi Albi professionali.

#### Art. 6 – procedure per il conferimento degli incarichi

La procedura selettiva comparativa è diretta alla valutazione delle professionalità dei candidati in relazione alle prestazioni richieste e comunque per importi di spesa superiori a 10.000 euro (diecimila) – al netto di IVA e oneri contributivi.

L'incarico verrà conferito al soggetto ritenuto più idoneo allo svolgimento della attività richiesta, tenendo conto del curriculum, dell'esperienza professionale e di altri elementi che si riterranno utili.

Qualora, in relazione al tipo di incarico da conferire, vi siano più soggetti in possesso dei medesimi requisiti, gli incarichi debbono essere, di regola, conferiti secondo il criterio della rotazione.

Nel bando o avviso di selezione devono essere indicati:

- a. contenuto della prestazione professionale da svolgere;
- b. il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico (contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa);
- c. la durata dell'incarico ed il compenso previsto;
- d. titoli e requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione e per l'affidamento dell'incarico;
- e. termine e modalità di presentazione delle domande;
- f. modalità di selezione dei candidati (titoli o titoli e colloqui);
- g. criteri di valutazione dei candidati, con specificazione dei punteggi previsti;
- h. indicazione delle materie e degli argomenti del colloquio (ove previsto);
- i. ogni altra informazione ritenuta utile.

#### Art. 7 – commissioni esaminatrici

La commissione esaminatrice verrà nominata contestualmente all'approvazione del bando dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente e/o del Direttore e dovrà essere composta da esperti, anche interni, nelle materie oggetto della selezione.

La commissione esaminatrice sarà composta da un numero non inferiore a tre membri.

#### Art. 8 modalità e criteri di selezione

La selezione avviene mediante la sola valutazione dei titoli ovvero mediante la valutazione dei titoli e lo svolgimento di un colloquio.

Nel primo caso l'assegnazione del rapporto di collaborazione avviene secondo una graduatoria formata a seguito di esame comparativo dei titoli, mirante ad accertare la maggior coerenza dei titoli stessi con le caratteristiche richieste, tenuto conto della natura altamente qualificata della prestazione.

### Art. 9 – requisiti soggettivi dei candidati

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

- godimento dei diritti civili e politici presso lo Stato di nascita e di residenza;
- assenza di condanne penali che, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, impediscano di contrarre con la pubblica amministrazione.

In caso di cittadini stranieri, è necessaria un'adeguata conoscenza della lingua italiana.

### Art. 10 – graduatoria finale

Al termine della selezione verrà redatta una graduatoria, che sarà pubblicata sul sito web di SIPRO. L'incarico verrà affidato al candidato che avrà ottenuto il punteggio più alto.

Se specificato nell'avviso, la graduatoria potrà essere utilizzata anche per ulteriori incarichi aventi il medesimo oggetto, da affidare entro un biennio dall'indizione della selezione.

### Art. 11 – contratto di incarico e corrispettivo


I contratti devono contenere i seguenti elementi:

- a) Generalità del contraente;
- b) Oggetto della prestazione professionale;
- c) Modalità specifiche di esecuzione e/o adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
- d) Luogo in cui viene svolta la prestazione;
- e) Termine di esecuzione della prestazione o di durata dell'incarico;
- f) Ammontare del compenso e modalità di corresponsione dello stesso.

Il compenso viene stabilito secondo la tabella che segue:

Tabella compensi	
	costo a giornata
TECNICO RICERATORE	100 €
TECNICO ESPERTO	150 €
TECNICO SENIOR	200 €
ECONOMISTA	250 €
ECONOMISTA SENIOR	300 €
PROFESSIONISTA ISCRITTO AD ALBO	400 €
PROFESSIONISTA SENIOR	500 €

1. il pagamento è subordinato all'effettivo adempimento dell'incarico e avviene, di norma, al termine dello svolgimento della prestazione, salvo diversa pattuizione tra le parti in relazione a fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto del contratto. Nel contratto possono essere previste penali per l'inadempimento totale o parziale dello stesso, riservandosi la Società di chiedere il risarcimento dei maggiori danni.

- 
- A decorative flourish consisting of a series of overlapping loops, resembling a stylized wave or a calligraphic element, positioned above the list.
2. la prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta pertanto l'osservanza di un orario di lavoro né l'inserimento dell'incaricato nella struttura organizzativa della società.

#### Art. 12 – verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Periodicamente verrà effettuata la verifica del corretto svolgimento dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte e dei risultati ottenuti.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto, trovano applicazione le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione del contratto.

#### Art. 13 – proroga o rinnovo del contratto

1. la proroga o il rinnovo del contratto stipulato può avvenire per ragioni eccezionali e straordinarie debitamente motivate, che non dipendano dal colpevole comportamento dell'incaricato.
2. la durata del rinnovo e della proroga deve essere strettamente collegata alla prestazione, fase o attività da concludere o realizzare, e comunque non può superare la durata originaria dell'incarico.

Il Presidente